



Città di Pastrengo

*Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 1*

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 26 marzo 2014, reso efficace anche per le Unioni Civili con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24 ottobre 2016.

La Giunta Comunale di Pastrengo, con provvedimento n. 28 del 24 ottobre 2016, ha deliberato:

- di stabilire che le dichiarazioni di costituzione di unione civile possano essere rese, in Pastrengo, nei medesimi luoghi ove già si possono celebrare i matrimoni civili;
- di stabilire, altresì, che tali dichiarazioni di costituzione di unione civile possano essere rese negli stessi giorni, orari, e alle medesime condizioni tariffarie, previsti per i matrimoni civili dal “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26 marzo 2014, e dal tariffario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 2 aprile 2014.

Indice

Articolo 1 OGGETTO

Articolo 2 PUBBLICAZIONI

Articolo 3 LUOGHI DI CELEBRAZIONE

Articolo 4 GIORNI E ORARI

Articolo 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 6 UTILIZZO DEI LOCALI

Articolo 7 CONTRIBUTO

Articolo 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI



Città di Pastrengo

*Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 1*

Articolo 1 - OGGETTO

1. La celebrazione del matrimonio civile è funzione istituzionale garantita ai cittadini in conformità alle disposizioni del Codice Civile e del Regolamento di Stato civile.
2. Il presente regolamento disciplina la celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di Pastrengo.

Articolo 2 - PUBBLICAZIONI

1. La celebrazione del matrimonio è subordinata all'assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I nubendi che, dovendo adempiere all'obbligo delle pubblicazioni di matrimonio ai sensi degli artt. 93 e seguenti del Codice Civile, intendano procedere alle pubblicazioni nel Comune di Pastrengo, dovranno fissare l'appuntamento con l'ufficiale di Stato Civile.

Articolo 3 - LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili vengono celebrati presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Carlo Alberto, presso il Telegrafo Ottico sito in Località Telegrafo, presso il Forte Degenfeld sito in Località Piovezzano e nelle ville e nei palazzi, noti per il loro pregio artistico e culturale, siti nel territorio del Comune di Pastrengo, concessi in comodato gratuito all'Amministrazione Comunale ai fini dell'istituzione di separati uffici di stato civile per la celebrazione di matrimoni.

Articolo 4 - GIORNI E ORARI

1. I matrimoni possono essere celebrati in "orario di servizio" al mattino, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 12,30, e il mercoledì pomeriggio, dalle ore 16,00 alle 17,00, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e di razionalizzazione dei costi di gestione del Comune, e nei limiti della disponibilità delle sedi comunali. I matrimoni possono altresì essere celebrati al di fuori di tali "orari di servizio", previo accordo con l'Ufficio dello Stato Civile, dal lunedì al sabato in orari compresi tra le ore 14,30 e le ore 18,00, e la domenica dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, potranno essere celebrati matrimoni in orario "notturno", dalle ore 21,00 alle ore 23,00.
2. I matrimoni civili non possono essere celebrati nei giorni:
 - 1 e 6 gennaio
 - il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua ed il lunedì seguente
 - 25 aprile
 - 1 maggio
 - 2 giugno
 - 7 agosto
 - 15 agosto
 - 1 novembre
 - 8-24-25-26-31 dicembre.



Città di Pastrengo

*Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 1*

Articolo 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Competente all'organizzazione dei matrimoni è l'ufficio di Stato Civile.
2. Espletata la procedura delle pubblicazioni, i nubendi potranno prenotare la sala presso il competente ufficio di Stato Civile del Comune di Pastrengo.
3. Ai nubendi, accompagnati dal personale addetto, previo appuntamento, è consentito visitare la sala prescelta per la celebrazione e per predisporre eventuali addobbi.
4. Celebrante è il Sindaco o un suo delegato. Qualora i nubendi desiderino un particolare celebrante, amministratore comunale o altra persona, previo accordo con l'interessato, devono darne comunicazione all'ufficio di Stato Civile con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione.
5. Almeno 10 giorni prima della data del matrimonio i nubendi devono consegnare all'ufficio di Stato Civile o trasmettere con posta elettronica le copie fotostatiche dei documenti di identità dei testimoni e, nel caso in cui sia necessario ricorrere ad un interprete durante la celebrazione, anche la copia fotostatica del documento di identità del medesimo.
6. L'orario della cerimonia non ammette ritardi. I testimoni devono presentarsi almeno dieci minuti prima della cerimonia per la verifica dei documenti e dei dati anagrafici; l'interprete almeno quindici minuti prima della cerimonia per espletare le formalità di rito.
7. In caso di impedimento alla celebrazione del matrimonio i nubendi dovranno avvertire tempestivamente l'ufficio di Stato Civile.

Articolo 6 - UTILIZZO DEI LOCALI

1. I nubendi possono addobbare la sala con fiori senza apportare variazioni permanenti alla disposizione della stessa. A cerimonia conclusa gli addobbi dovranno essere prontamente rimossi.
2. Durante la celebrazione del matrimonio è consentita la presenza di fotografi e musicisti. E' vietato il lancio di riso od altri materiali sia all'interno del Palazzo che nelle aree esterne.
3. I nubendi sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia.
4. Il Comune deve rendere disponibili i locali per la celebrazione dei matrimoni puliti e idonei all'uso.

Articolo 7 - CONTRIBUTO

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina e aggiorna l'importo del contributo previsto per la celebrazione dei matrimoni.
2. Il contributo va differenziato secondo l'orario di svolgimento del servizio, la residenza e la cittadinanza dei nubendi.

Articolo 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I nubendi dovranno effettuare tassativamente il pagamento della tariffa entro il 15° giorno antecedente la data del matrimonio e faranno pervenire nello stesso termine all'ufficio di Stato



Città di Pastrengo

*Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 1*

Civile competente copia della ricevuta.

2. Modalità ed estremi per il pagamento sono pubblicate sul sito web del Comune. Non sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile al Comune di Pastrengo, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte. Non vi sarà invece alcun rimborso in caso di mancata prestazione dei servizi imputabile ai richiedenti.
4. Per l'eventuale rimborso delle somme versate dovrà essere inoltrata istanza all'ufficio di Stato Civile.

Articolo 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e/o regolamentari del Comune di Pastrengo.